

28/21

TRIBUNALE DI BRESCIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brescia, 25/3/2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Mellace

RICORSO EX ART. 14 TER L. 27-1-2012 N. 3

(LIQUIDAZIONE DEI BENI)

Presentata da: ZOLI LOREDANA - [REDACTED]

Professionista incaricato delle funzioni di OCC: PIACENTINI EMANUELA

2024-01-25 10:00:00



AL TRIBUNALE DI BRESCIA

RICORSO EX ART. 14 TER L. 27-1-2012, N. 3

(LIQUIDAZIONE DEI BENI)

La sottoscritta ZOLI LOREDANA, nata a **OMISSIS** e residente in
OMISSIS

premessi che

sussistono le condizioni previste dalla L. 27.1.2012 n. 3 e successive modifiche apportate dal D.L. 179/2012 in quanto:

1) la sig.ra Zoli Loredana si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti, e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che

- a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012
- b) non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data della presente, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012
- c) che non ha posto in essere atti di frode ai creditori;

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter L. 3/2012;

- l'art. 15 della Legge citata dispone al nono comma che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società fra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato..."

- la scrivente ha pertanto presentato istanza all'Illustrissimo Tribunale intestato al fine della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione della crisi e, con provvedimento in data 26 febbraio 2020 il Tribunale ha nominato Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento la dott.ssa Emanuela Piacentini (c.f. PCNMNL60D56B157D) commercialista in Roncadelle (Bs);

- la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;

- che la dott.ssa Emanuela Piacentini ha quindi:

prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente:



- a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
- d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda.

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dalla dott.ssa Emanuela Piacentini già nominata, con provvedimento del 26 febbraio 2020, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o ausa anteriore;
- disponga che la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati mediante idonea forma di pubblicità
- ordini la trascrizione del decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte;
- ordini infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c. 2 della L. 3/2012 si allega la seguente documentazione:

- 1) elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- 2) inventario di tutti i beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi
- 3) elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni
- 4) autodichiarazione stato di famiglia
- 5) elenco spese necessarie al proprio sostenimento, quantificate in Euro 884,00 mensili
- 6) Comunicazione liquidazione pensione Inps
- 7) relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona della dott.ssa Emanuela Piacentini



Con osservanza.

Gardone Val Trompia, li 22.3.2021

F.lli Lombardi

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

